



Regione Siciliana

MOD. 14 SO
R. S.

ASSESSORATO REGIONALE

Palermo

16/12/77

19

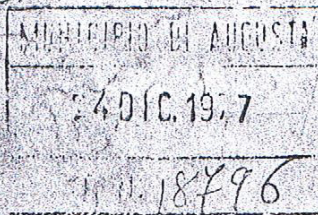
Gruppo V N. di prot. 1111

Risposta a

del

OGGETTO: Comune di Augusta Approvazione Piano Particolareggiato

Allegati N.



AL COMUNE DI AUGUSTA

Alla Presidenza della Regione
Ufficio Legislativo e Legale

Palermo

Si notifica a tutti gli effetti di legge il decreto N.344/77 del 16-12-77 relativo all'approvazione del Piano Particolareggiato adottato da codesto Comune con delibera N.11 dell'8-3-76

L'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione in indirizzo è pregato di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del D.A. N.344/77 del 16-12-77 del quale si allegano N.2 copie

L'ASSISTENTE



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTA la legge regionale 29/12/1982 n.23;
 VISTO il D.P.R. 30/7/1950 n.878;
 VISTA la legge 17/8/1942 n.1150;
 VISTA la legge 6/8/1887 n.765;
 VISTA la legge 1/6/1971 n.291;
 VISTA la legge regionale 31/3/1972 n.19;
 VISTA la legge regionale 26/5/1973 n.21;
 VISTA la legge 28/1/1977 n.10;
 VISTO il D.M. 2/4/1968;

PREMESSO che il Piano Regolatore Generale Urbanistico di Augusta è stato approvato con decreti di questo Assessorato n.172 del 18/7/71 e n.171 del 17/10/75;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 8/3/75, vietata dalla C.P.C. di Siracusa, il 17/6/1975 al n.13/89, il Comune di Augusta adottava il Piano Particolareggiato relativo alla zona di Brucoli;

VISTA l'istanza del Sindaco di Augusta del 28/7/75 con la quale viene richiesta la 1° approvazione del detto Piano;

VISTO il certificato del Sindaco di Augusta del 28/5/1976 attestante che l'adottato Piano è rimasto depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 27 luglio 1975 e che entro i trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito sono pervenute osservazioni da parte delle sottoelencate persone:

- 1) D'Anico Salvatore, Francesca, Giuseppe e Domenico - pervenuta il 28/8/75 prot. 14937;
- 2) Patena Salvatore e Saraceno Giuseppa - pervenuta il 24/9/75, prot.14938;

VISTO che l'avviso di deposito del Piano è stato formalmente diramato mediante pubblicazione nella G.U.R.S. del 28/7/1975, Parte III, n.20, pag.1580;

SENTITO e visto il parere del Servizio Tecnico dall'Urbanistica in ordine al suddetto Piano, parere n.150 del 19/10/1976 che qui di seguito integralmente viene riportato e trascritto:

" PREMESSO

" Il progetto redatto dagli Arch.Caccinaglia e Di Martino, al compenso della relazione illustrativa e norme di attuazione e di n.24 tavole di elaborati tecnici già elencati nella delibera di adozione.

" Avverso il Piano Particolareggiato sono state presentate n.2 Osservazioni

" entrambe esaminate e respinte dal Consiglio Comunale con Delibera n.14

" dell'1/3/1976 dichiarata legittima dalla C.P.C. il 9/4/1976 al n.7172.

" Il Piano interessa la sostanza indicata A/2 nel Piano Regolatore Comunale

" costituita dall'attuale abitato di Brucoli e gli spazi compresi tra esso ed

" il mare che lambisce la penisola di Brucoli e lo spazio verso sud.

" L'area interessata, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa,

" è di mq.40900, per la quale è prevista un volume residenziale pari a mq.21000

" applicando l'indice di fabbricabilità di 5,00 mq/mq; la popolazione insediata

" è indicata in 2195 persone.

" Vengono stabilite tipologie e parametri edilizi, da adottare per realizzare tutti i nuovi insediamenti.

" CONSIDERATO:

" L'area interessata dal Piano, ricade in zona omogenea A, sottozona A/2 e in zona archeologica non delimitata e la relativa utilizzazione deve avvenire a mezzo di piano particolareggiato e conformemente a quanto stabilito agli artt. 14 e 35 delle norme di attuazione del P.R.G.

" Il borgo di Brucoli, chiaramente delimitato nel grafico di P.R.G. dovrà essere nettamente separato e distinto dai nuovi nuclei di edilizia residenziale permanente, stagionale e turistica, ma adeguatamente attrezzato per la popolazione residente in loco e dovrà costituire punto di riferimento degli interessi turistici, conservando i caratteri ambientali.

" Ogni nuovo volume edilizio, da attuarsi (con estrema parsimonia) con il Piano Particolareggiato avverrà attraverso aggiunte (ampliamenti e sopraelevazioni) dell'edilizia esistente senza costituire avanzamenti degli attuali allineamenti verso la battigia del mare e quindi sui lati di levante, settentrione e ponente.

" I nuovi insediamenti di edilizia residenziale potranno pertanto svilupparsi entro la fascia di 200 metri a sud del borgo, dal quale dovranno essere nettamente separati, distinti e contenuti nei limiti di due piani fuori terra con caratteristiche ambientali non difformi da quelle tradizionali esistenti, nonché adeguatamente attrezzati.

" In ogni caso, dato l'interesse archeologico, storico, monumentale, ambientale e paesistico, il Piano deve essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza alle Antichità e dalla Soprintendenza ai Monumenti, competenti.

" Il Piano in esame, non rispetta tutte le prescrizioni della normativa sopra in parte riportata, prevedendo ampliamenti insediativi oltre gli allineamenti attuali verso la battigia del mare, e senza creare la zona di separazione che deve distinguere il borgo esistente dalla nuova edilizia verso Sud.

" Il parametro adottato di 5,00 mq/mq. quale indice di edificabilità, per le zone indicate nelle norme di attuazione del Piano Particolareggiato ER - ET - EI, nonché il parametro di 3,00 mq/mq per la zona ES, non trovano riscontro tra le prescrizioni stabilite con il P.R.G.; l'edificazione deve invece attuarsi indicandone graficamente le singole previsioni, contenendo l'altezza massima in due piani fuori terra con caratteristiche ambientali non difformi da quelle tradizionali esistenti; mancano altresì i preventivi pareri delle competenti Soprintendenza, le quali devono pronunciarsi anche relativamente alla viabilità prevista nelle zone archeologiche non delimitate.

" Tra gli elaborati di Piano mancano la relazione finanziaria e lo elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare.

" Si è infine dell'avviso, allo scopo di mantenere in prevalenti valori ambientali e paesaggistici della zona, che si debba evitare, nelle adiacenze del fiordo, qualsiasi previsione viaria.

" TUTTO CIO' PRESUPPOSTO E CONSIDERATO

" QUESTO SERVIZIO TECNICO DELL'URBANISTICA

" è del parere che il Piano Particolareggiato del Comune di Augusta relativo alla zona di Brucoli, adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 11 del 1°/8/1975 sia da respingere per essere elaborato conformemente alle superiori osservazioni.

CONSIDERATO che questo Assessorato al fine di consentire un minimo di edificabilità possibile è venuto nella determinazione di riesaminare il Piano in argomento eliminando le parti di progetto contrastanti con la normativa del vigente Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO pertanto di aver officiato nuovamente il S.T.U. per il riesame ed ulteriore parere;

VISTO il parere n.206 del 28/11/1977, espresso dal S.T.U. che qui di seguito viene integralmente riportato e trascritto;

" IL SERVIZIO TECNICO DELL'URBANISTICA

" VISTA la nota n.10050 del 15/11/1977 con la quale il Gruppo 6 ha trasmesso

" il Piano Particolareggiato indicato in oggetto perchè venisse esaminata la possibilità di un eventuale approvazione per stralci nei limiti e nel rispetto delle norme di attuazione del P.R.G.;

" VISTA la nota n.16329 del 17/11/1977 con la quale il Comune di Augusta ha trasmesso una relazione riguardante la verifica degli standards urbanistici;

" VISTO il parere n.150 del 13/10/1976 di questo Servizio Tecnico;

" ESAMINATI gli atti e gli elaborati

" PREMesso:

" Con citato parere n.150 questo Servizio aveva rilevato che il piano in esame

" in contrasto con la normativa del P.R.G. vigente, preveda ampliamenti insediativi oltre gli allineamenti attuali e non osserva la prescrizione relativa alla realizzazione di una zona di separazione tra il Borgo esistente e la

" nuova edilizia verso sud.

" Conseguentemente il Piano Particolareggiato non si riteneva meritevole di approvazione.

" Su richiesta effettuata dal Gruppo VI viene ripreso in esame il Piano in parola limitatamente alla parte dello stesso che non contrasta con le norme

" di attuazione del P.R.G. e ciò per consentire la approvazione per stralci.

" Dall'esame degli atti di progetto e della predetta normativa si deduce che

" la parte del territorio in cui non si rilevano contrasti con il P.R.G. vigente, è quella relativa al centro abitato.

" Pertanto il riesame viene limitato solo a tale parte di territorio fermo

" restando quanto già osservato con il citato parere n.150 per le rimanenti aree.

" CONSIDERATO:

" La parte del territorio di Bruscoli la quale questo STU ritiene che possa

" prendersi in esame ai fini di una approvazione per stralci, è quella individuata come nucleo storico (N.S.) nella tavola n.18 a scala 1:1000. Pertanto

" è da escludersi qualsiasi intervento all'esterno di detto perimetro che viene stralciato per essere reso conforme alle previsioni del P.R.G. così come

" precisate con il rispetto parere n.150.

" L'edificazione all'interno delle aree definite N.S. nella tav.18 dovrà essere

" subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.24 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente.

" In merito alle osservazioni presentate si convalidano le contraddizioni del

" Comune che le respinge con la delibera n.28 del 12/3/1976 in quanto non compatibili con le previsioni urbanistiche.

" Quanto sopra premesso e considerato questo Servizio Tecnico dell'Urbanistica

" è del parere che il Piano Particolareggiato indicato in oggetto, adottato

" dal Consiglio Comunale di Augusta con delibera n.11 dell'8/3/1976, sia meritevole di approvazione limitatamente alle previsioni relative al nucleo storico

- " preesistente e con l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate. Ai sensi
" dell'art.35 delle norme di attuazione del P.R.G. ogni intervento deve essere
" preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza alle Antichità.

CONSIDERATO di poter condividere le risultanze tutte dei pareri n.150 e n.206 espressi dal S.T.U. di questo Assessore, ora in ordine agli stralci e prescrizioni che al rigetto delle osservazioni presentate;

CONSIDERATO che vengono stralciate tutte le zone di espansione dell'abitato di Erucoli (per cui l'intervento si limita alla sola frazione esistente nella quale vengono consentiti soltanto ampliamenti o sopraelevazioni, sulla base di quanto prescritto dall'art.14 delle Norme di Attuazione del P.R.G. - progetto Calandra), non occorre più né la relazione finanziaria né l'elenco delle ditte da espropriare. Quanto sopra preteso e considerato, rilevato che la procedura seguita è regolare e conforme a legge

DECRETA

- ART.1) E' approvato ad ogni effetto di legge il Piano Particolareggiato adottato dal Consiglio Comunale di Augusta con Delibera n.11 dell'8/3/1976, limitatamente alle previsioni relative al nucleo storico preesistente e con l'osservanza delle prescrizioni e l'attuazione degli stralci tutte riportate nel parere n.206 del S.T.U. in premessa trascritto.
- ART.2) La parte del territorio del Piano Particolareggiato in argomento che può pertanto prendersi in considerazione ai fini di una approvazione per stralci, è quella individuata come nucleo storico (N.S.) nella tav.n.18, a scala 1:1000. Conseguentemente rimane vietato qualsiasi intervento all'esterno del nucleo storico precisando che tutte le rimanenti aree ricadenti al di fuori di detto nucleo vengono stralciate per essere rese conformi alle previsioni del P.R.G. di Augusta, così come ripetuto nei pareri del S.T.U. di questo Assessore.
- ART.3) Si condividono le controdeduzioni del Comune alle osservazioni presentate avverso il Piano Particolareggiato, controdeduzioni effettuate con delibera consiliare n.14 del 12/3/1976, e ciò in quanto le osservazioni non sono compatibili con le previsioni urbanistiche, e pertanto vengono respinte.
- ART.4) Ai sensi dell'art.35 delle Norme di Attuazione del P.R.G. ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza alle Antichità.
- ART.5) Il Comune di Augusta rimane onerato degli adempimenti conseguenziali tutti all'emissione del presente decreto.
- ART.6) Gli elaborati a corredo del presente decreto sono quelli muniti dei visti del S.T.U. (n.150 e n.206) e di questo Assessore.
- ART.7) Il Piano Particolareggiato in argomento dovrà essere attuato entro il termine di dieci anni decorrente dalla data del presente decreto.
- ART.8) Il presente decreto ad esclusione degli elaborati di cui all'art.6 del dispositivo varrà integralmente pubblicato presso la G.U.R.S.

Palermo, li 16-12-1977

L'ASSESSORE

